CONFAD
Coordinamento
Nazionale
Famiglie con
Disabilità

MEMORIA DI CONFAD APS - COORDINAMENTO NAZIONALE FAMIGLIE CON DISABILITÀ

A.C. n. 2789 - Disegno di legge

"Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari"

XII Commissione - Affari Sociali Camera dei deputati

Premessa

Il Disegno di Legge n. 2789 rappresenta un passo avanti verso il riconoscimento della figura giuridica del Caregiver Familiare e del suo ruolo sociale.
Dopo 20 anni e 30 DDL presentati e mai giunti a compimento, il testo in esame riconosce la figura del Caregiver Familiare Convivente, con tutele differenziate che tengono conto dell'intensità dell'impegno di accudimento e della condizione personale di chi presta cura.
Il dato dei "7 milioni di caregiver" deriva da un'indagine ISTAT su chi presta aiuti anche saltuari, includendo quindi situazioni molto diverse.
Gli effettivi caregiver familiari conviventi, prevalenti, e non occupati, sono invece stimati da Istat in alcune centinaia di migliaia. Considerare queste diversissime situazioni come una identica condizione porterebbe a politiche inefficaci o simboliche. A questo proposito, appare quantomai opportuna la previsione dell' attivazione della piattaforma Inps che permetterà di ottenere finalmente dati certi sulla quantificazione dei caregiver familiari, anche con la categorizzazione proposta dal DDL.
In una logica di universalismo è pur indispensabile individuare graduazioni, priorità, varietà di interventi e sostegni assumendo come riferimento la valutazione del carico assistenziale. Pertanto è comprensibile, anche se fatalmente oggetto di successive calibrazioni, l'intento di assumere criteri orientati in questa direzione.
Ci sembra quantomai importante segnalare che il testo è accompagnato da una prima parte introduttiva, di cui citiamo un passo: *"L'urgenza di garantire una risposta è diventata ancora più evidente dopo che, il 3 ottobre 2022, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha condannato l'Italia per la mancanza di tutela giuridica dei caregiver familiari, accertando così la violazione degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006"*. In questa pronuncia, il Comitato ONU ha riconosciuto, con riferimento all'ordinamento italiano, "*le gravi conseguenze sulle persone con disabilità assistite che derivano dal mancato riconoscimento della figura del caregiver e di misure di protezione sociale effettive a suo favore*".
Giova ricordare che la condanna che il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fu l'esito del ricorso presentato da Confad nel 2017.

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

Se questo processo faticoso di realizzazione di una normativa nazionale che definisca tutele e diritti per i caregiver familiari è avviato ed è in itinere, lo si deve con tutta evidenza anche alle azioni di Confad.
Come detto, riconosciamo che si tratta di un primo passo dopo anni di battaglie combattute in tutte le sedi. È un segnale atteso. Ma solo il primo, nel solco di una direzione certa da percorrere, che continueremo a presidiare per raggiungere il pieno riconoscimento dei diritti dei Caregiver Familiari.
Tale presidio inizia ora richiedendo già alcuni emendamenti al testo del DdL al fine di renderlo più efficace e preciso e, per certi versi, anche congruenti con le contestuali riforme sulla disabilità (d. lgs. 62/2024) e sulla non autosufficienza (d. lgs. 29/2024), peraltro fortemente volute dagli stessi firmatari del DdL stesso.
Al netto delle istanze correttive presentate, le famiglie italiane non possono attendere oltre una normativa che renda stabile e strutturale il riconoscimento dei Caregiver Familiari come parte integrante del Welfare informale. Per questo motivo riteniamo che, nonostante le criticità che la legge porta con sé (che riporteremo di seguito), sia comunque un passo importante in vista del riconoscimento pieno del ruolo di cura dei Cargiver Familiari, in particolare Conviventi. Storica battaglia di Confad Aps.
Ora è fondamentale che il percorso parlamentare prosegua in tempi certi, con la presentazione di emendamenti migliorativi, di cui stiamo realizzando un dossier ampio e accuratamente delineato dal punto di vista tecnico, affinché la legge possa essere approvata entro i prossimi mesi e che contenga elementi significativi di avanzamento sul terreno dei diritti di questa categoria di persone.
Riteniamo decisiva la costruzione di tutele concrete a cominciare da quelle persone che ogni giorno, dedicandosi costantemente alla cura di un proprio congiunto con disabilità, vivono una condizione di estrema fragilità, maggiormente esposte al rischio di burn-out psicofisico e a un inevitabile impoverimento sociale, economico, lavorativo.
Certamente, evidenziamo fin da ora come elemento di forte criticità, la previsione finanziaria: la previsione di un Fondo con una dotazione a regime di 257 milioni di euro concretizza una cifra superiore rispetto agli stanziamenti precedenti (30 milioni nel 2024) e rappresenta un segnale concreto di novità. Tuttavia, è chiaro che questi fondi non sono sufficienti per garantire risposte pienamente adeguate.
Sarà fondamentale rafforzare le risorse da mettere a disposizione per l'attuazione della legge, a nostro giudizio del tutto possibile senza scassare i conti dello Stato.
Va peraltro precisato che il contributo economico che si configura con questo Ddl non dovrà in alcun modo sostituire eventuali misure economiche vigenti in forza di normative regionali e locali. Con fondi insufficienti, la soglia ISEE di 15.000 euro è inevitabilmente bassa ed escluderà persone che, pur rientrando nella platea effettiva, risulteranno

ingiustamente escluse. Bisogna, dunque, innalzare questa soglia. Pertanto auspichiamo vivamente, oltre al robusto rafforzamento del fondo, un altrettanto significativo innalzamento della soglia ISEE.

Al contempo va sottolineato come nel DdL sia escluso qualsiasi misura di natura previdenziale. Sarebbe importante, al contrario, introdurre il caposaldo del riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi e di forme di prepensionamento, sia per coloro che non hanno la possibilità materiale di conciliare un'attività lavorativa con l'attività di accudimento, sia per coloro che sono stati costretti ad abbandonare o a ridurre drasticamente l'attività lavorativa.
Benché abbiamo richiesto più volte durante il tavolo tecnico la possibilità di definire anche questi punti cruciali per la definizione della dignità stessa dei Caregiver Familiari, questi aspetti purtroppo non sono stati al momento recepiti. Tale lacuna per noi non è accettabile.

Continueremo a seguire con attenzione l'iter legislativo e a lavorare per promuovere i diritti dei caregiver familiari attraverso il dialogo affinché si arrivi a una giusta legge che tenga conto delle diverse esigenze e bisogni di tutti i Caregiver Familiari e affinché questa sia correlata in modo congruente con le disposizioni che parte delle Regioni hanno già attivato, nella logica di perseguire l'adozione di effettivi livelli essenziali che superino le odiose disparità territoriali.

Solo così potremo trasformare questo primo importante passo in una vera conquista di civiltà e parlare di diritti dei Caregiver Familiari finalmente riconosciuti.

24 marzo 2026

Confad Aps ETS
Il Presidente
Alessandro Chiarini



Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

CONFAD
Coordinamento
Nazionale
Famiglie con
Disabilità

EMENDAMENTI PROPOSTI

Emendamenti all'articolo 2

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: *"attività di cura"* inserire le seguenti: *"continuativa e non professionale"*.

Al medesimo comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", *includendo nel computo delle attività di cura i periodi di vigilanza attiva e passiva, nonché la reperibilità notturna necessaria a garantire l'incolumità della persona assistita"*.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: *"e) caregiver familiare di emergenza o di sollievo, individuato tra i soggetti di cui al comma 4, incaricato di coadiuvare o sostituire temporaneamente il caregiver prevalente in caso di malattia, infortunio o necessità di riposo"*.

Relazione

Le modifiche all'articolo 2 mirano a qualificare e definire con maggiore rigore scientifico e fattuale l'attività di cura.

L'introduzione della dicitura "continuativa e non professionale" specifica la natura del legame tra caregiver familiare e assistito, distinguendola dalle prestazioni lavorative sanitarie o parasanitarie.

Di fondamentale rilevanza è l'esplicitazione della "vigilanza attiva e passiva" e della "reperibilità notturna": tale integrazione recepisce le istanze dei caregiver familiari di persone con disabilità gravissima, il cui impegno non si esaurisce nelle sole attività strumentali, ma richiede una presenza costante a garanzia dell'incolumità dell'assistito.

Infine, l'istituzione del profilo di "emergenza o di sollievo" risponde alla necessità di garantire la continuità delle cure anche in caso di impedimento temporaneo del caregiver familiare convivente prevalente, integrando operativamente il diritto al riposo e alla salute di quest'ultimo.

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

CONFAD
Coordinamento
Nazionale
Famiglie con
Disabilità

Emendamenti all'articolo 3

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *", l'individuazione dei caregiver familiari deve garantire il diritto al sollievo del caregiver prevalente, prevedendo l'alternanza tra i soggetti indicati al fine di prevenire situazioni di isolamento e stress psicofisico"*.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: *"Il caregiver familiare di cui all'articolo 2 ha la facoltà di proporre il nominativo del soggetto sostituto in caso di propria temporanea impossibilità. Tale indicazione è vincolante, previo consenso della persona assistita, al fine di garantire la continuità del modello di cura e il mantenimento delle relazioni fiduciarie già instaurate. Qualora la sostituzione si renda necessaria per accertate condizioni di salute o stato di burnout del caregiver, i servizi sociali e sanitari territoriali attivano procedure d'urgenza per garantire la continuità assistenziale senza interruzione dei sostegni previsti"*.

Relazione

Gli emendamenti all'articolo 3 rafforzano il principio di tutela della salute del caregiver familiare all'interno del processo di individuazione della figura.

L'integrazione al comma 2 trasforma il "sollievo" da mera facoltà a principio guida dell'individuazione, imponendo una programmazione che preveda l'alternanza tra più caregiver familiari per evitare il logoramento psicofisico.

Le modifiche al comma 3 introducono invece una tutela procedurale essenziale: il riconoscimento del ruolo attivo del caregiver familiare nella proposta del proprio sostituto. Tale previsione mira a salvaguardare la stabilità emotiva della persona assistita, valorizzando il patto di cura già esistente.

Inoltre, l'obbligo per i servizi territoriali di attivare "procedure d'urgenza" in caso di burnout garantisce che la fragilità del caregiver familiare non si traduca in un abbandono dell'assistito, rendendo effettivo il raccordo tra assistenza familiare e sistema pubblico già previsto dai D.Lgs. 62/2024 e 29/2024.

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

CONFAD
Coordinamento
Nazionale
Famiglie con
Disabilità

Emendamenti all'articolo 4

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione di cui al comma 2, l'interessato può presentare istanza di riesame all'INPS entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego. L'Istituto si pronuncia entro i successivi trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il riesame si intende respinto.

5-ter. Resta ferma la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, previo esperimento delle procedure di composizione del conflitto definite con il decreto di cui al comma 7."

Al comma 7, aggiungere alla fine il seguente periodo

"Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per lo svolgimento di procedure di mediazione e conciliazione, al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al riconoscimento dello status di caregiver familiare."

Relazione

La presente intende colmare una lacuna in merito alle garanzie del cittadino a fronte di un eventuale diniego del riconoscimento della qualifica di caregiver familiare. L'introduzione del comma 5-bis recepisce l'esigenza di un primo livello di tutela amministrativa attraverso l'istituto del riesame, evitando che l'unica alternativa al diniego sia l'immediato ricorso giurisdizionale. Tale previsione è in linea con i principi di efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il comma 5-ter esplicita nel corpo della legge quanto già previsto nelle intenzioni del Governo ma non tradotte nel testo del disegno di legge. La Relazione Tecnica infatti così si esprime *"In relazione alla procedura di iscrizione gestita dall'INPS, si precisa che l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione è impugnabile, secondo le ordinarie regole, ai sensi dell'articolo 442 del codice procedura civile."*

Infine, l'integrazione del comma 7 delega al decreto attuativo la definizione di formule di "composizione del conflitto" che privilegino la mediazione. Questo approccio è coerente con lo spirito dei decreti legislativi 62/2024 e 29/2024, che promuovono la multidimensionalità e la partecipazione del cittadino nei percorsi di assistenza e protezione sociale. In particolare, si prevede il coinvolgimento delle associazioni di categoria, garantendo che il caregiver non sia solo un soggetto passivo di un procedimento burocratico, ma parte attiva di un sistema di tutele partecipato.

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

CONFAD
Coordinamento
Nazionale
Famiglie con
Disabilità

Emendamenti all'articolo 5

- Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  "b-bis) la partecipazione alla redazione di ogni altro piano di intervento o progetto assistenziale previsto a legislazione vigente in favore della persona assistita, al fine di garantire l'integrazione dell'attività di cura e assistenza familiare con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali."

Relazione
L'emendamento risponde all'esigenza di garantire la piena coerenza interna del disegno di legge e la completezza della tutela della figura del caregiver familiare.
L'articolo 2, comma 2, della presente proposta di legge stabilisce correttamente che l'attività del caregiver familiare deve essere raccordata con l'intero spettro degli strumenti di assistenza previsti dall'ordinamento. Tuttavia, l'articolo 5, comma 1, nel declinare le modalità operative di tale riconoscimento, cita esplicitamente solo il Piano di Assistenza Individuale (PAI) e il Progetto di Vita di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Esistono nel nostro ordinamento ulteriori strumenti programmatori e piani di intervento dai quali il caregiver non può essere escluso.
L'inserimento della lettera b-bis) permette dunque di:

- assicurare l'omogeneità normativa: allineando le disposizioni operative dell'art. 5 ai principi generali già sanciti dall'art. 2 della medesima legge;
- garantire l'effettività della sussidiarietà orizzontale: permettendo al caregiver familiare di apportare il proprio contributo informativo e relazionale in ogni sede decisionale che riguardi la persona cara;
- prevenire lacune applicative: evitando che il richiamo a specifici strumenti (PAI e Progetto di Vita) venga interpretato in senso tassativo ed escludente rispetto a nuove o diverse forme di pianificazione previste dalla normativa vigente o sopravvenuta.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione volta a qualificare la partecipazione del caregiver a processi amministrativi e valutativi già esistenti.

- al comma 3

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

a) dopo le parole *"informazioni sui bisogni assistenziali"* si aggiunge la parola *"rilevati"*;
b) le parole *"cure necessarie"* sono sostituite con *"cure erogate*";
c) le parole *"cui la stessa ha diritto"* sono sostituite con *"cui alla stessa è stato riconosciuto il diritto"*;

Relazione
L'emendamento si pone l'obiettivo di rafforzare il diritto all'informazione del caregiver familiare, rendendo le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 maggiormente aderenti alla realtà operativa dei servizi e alle necessità di chi presta assistenza.
La modifica proposta mira a superare una formulazione potenzialmente generica, sostituendola con termini che definiscono un perimetro di certezze per il caregiver, secondo la logica dello "stato dell'arte" del percorso assistenziale.
Nello specifico:
La lettera a), attraverso l'inserimento della parola "rilevati" dopo "bisogni assistenziali", chiarisce che il caregiver familiare ha diritto di conoscere la fotografia dei bisogni così come sono stati formalmente accertati dai servizi competenti. Ciò consente al familiare non solo di avere piena consapevolezza della valutazione istituzionale, ma anche di intervenire tempestivamente per integrare o aggiornare tali informazioni laddove non corrispondano più alla situazione di fatto o alle evoluzioni del quadro clinico e sociale dell'assistito.
La lettera b) sostituisce l'espressione "cure necessarie" con "cure erogate". Si tratta di un passaggio fondamentale dal piano delle ipotesi cliniche (il "dover essere") al piano della realtà dei servizi (l'"essere"). Conoscere le prestazioni effettivamente in corso di erogazione permette al caregiver familiare di coordinare la propria attività di cura privata con l'intervento pubblico, evitando sovrapposizioni o, al contrario, pericolosi vuoti assistenziali.
La lettera c), infine, precisa che l'informativa deve riguardare i servizi "cui alla stessa è stato riconosciuto il diritto" anziché "cui la stessa ha diritto". Questa modifica tecnica è volta a dare certezza al caregiver familiare circa l'esito dei procedimenti amministrativi e delle valutazioni multidimensionali (anche in coerenza con il Progetto di Vita ex D.Lgs. 62/2024). Sapere con precisione quali diritti siano stati già formalmente riconosciuti permette al caregiver familiare di esigerne l'effettiva prestazione e di avere un quadro complessivo e certo delle risorse attivabili. In conclusione, l'emendamento trasforma il comma 3 in una vera e propria clausola di trasparenza e partecipazione, garantendo che il caregiver familiare disponga di un set informativo completo, aggiornato e, soprattutto, basato su atti e prestazioni certe, presupposto indispensabile per una collaborazione efficace tra famiglia e sistema integrato dei servizi.

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

CONFAD
Coordinamento
Nazionale
Famiglie con
Disabilità

Emendamenti all'articolo 7

- Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

"8. All'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dopo le parole *"di servizio e di lavoro"* è aggiunta la seguente *"nonché dei caregiver familiari di persone con disabilità come definiti dalla normativa vigente"*.

9. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono fissati i criteri e modalità per l'attuazione del comma precedente."

Relazione

L'emendamento intende colmare una lacuna normativa riguardante l'accesso al lavoro dei caregiver familiari. Attraverso la modifica dell'articolo 18 della Legge n. 68/1999, si propone di includere i caregiver familiari tra i beneficiari della quota di riserva prevista per le categorie protette.

La ratio risiede nel riconoscimento del valore sociale dell'attività di cura, che spesso pregiudica le possibilità di inserimento o permanenza nel mercato del lavoro del caregiver familiari. L'introduzione di criteri e modalità attuative tramite decreto ministeriale garantisce l'operatività della norma, integrando il caregiver familiare nel sistema di protezione del collocamento mirato, in coerenza con le finalità di sostegno previste dal d.lgs. 29/2024 e 62/2024 per le persone con carichi di cura.

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

CONFAD
Coordinamento
Nazionale
Famiglie con
Disabilità

Emendamenti all'articolo 8

- Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Le misure di cui al precedente comma sono considerate accomodamento ragionevole in conformità all'articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 e dell'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

Relazione

La proposta emendativa mira a rafforzare giuridicamente le misure di flessibilità lavorativa riconosciute al caregiver familiare, definendole esplicitamente come "accomodamento ragionevole" ai sensi del D.Lgs. 216/2003 e della Legge 104/1992 e in linea con la più recente giurisprudenza italiana e europea (Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 11 settembre 2025).

L'accomodamento ragionevole può essere rifiutato solo negli eccezionali casi di eccessiva onerosità della soluzione proposta. L'emendamento dunque rafforza il potere contrattuale del lavoratore-caregiver familiare, allineando la normativa nazionale agli standard internazionali (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità) già recepiti dal D.Lgs. 62/2024 e alla citata giurisprudenza.

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

CONFAD
Coordinamento
Nazionale
Famiglie con
Disabilità

Emendamento all'articolo 12

- Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  "Restano ferme le disposizioni regionali che prevedano misure, servizi e politiche di sostegno al caregiver familiare. Le misure della presente legge sono da intendersi integrative alle misure previste dalle normative regionali."

Relazione
L'emendamento risponde alla necessità di definire con chiarezza il rapporto di coordinamento tra la normativa statale e le legislazioni regionali già vigenti in materia di sostegno ai caregiver familiari.
L'articolo 12 fra l'altro disciplina l'uso delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. L'introduzione del nuovo comma proposto mira a sancire due principi cardine per la tenuta del sistema integrato dei servizi: Specificando che "restano ferme le disposizioni regionali", si intende proteggere i livelli di assistenza e le prestazioni (bonus, voucher, sollievo, formazione) già erogati dalle Regioni. Si evita così il rischio che l'entrata in vigore della legge nazionale possa indurre le amministrazioni regionali a un disimpegno o a una riduzione delle tutele proprie, sul presupposto di una copertura assicurata dallo Stato.
Il principio di integrazione (non sostituzione): Chiarendo che le misure della presente legge sono "integrative", si stabilisce che il supporto statale deve aggiungersi e non sostituirsi a quello territoriale. Tale previsione è coerente con il principio di sussidiarietà e mira a generare un effetto moltiplicatore delle risorse a disposizione dei cittadini, garantendo che il caregiver possa beneficiare della somma dei sostegni previsti da entrambi i livelli di governo.
Inoltre, l'emendamento appare necessario per prevenire potenziali conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, riaffermando il rispetto delle competenze regionali in materia di servizi sociali e tutela della salute, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione e richiamato anche nelle disposizioni finali del medesimo disegno di legge (Art. 15).
In sintesi, la modifica garantisce che la nuova legge nazionale funga da "livello essenziale" di tutela, su cui le Regioni possono continuare a innestare politiche di sostegno ancora più specifiche e rispondenti alle esigenze dei propri territori.

- Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

"3 bis. In congruenza con commi precedenti al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 7 dopo le parole *"anche informali"* sono aggiunte le parole *"inclusi quelli di caregiving familiare"*;

b) all'articolo 26, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:
"d-bis Le attività e i sostegni, delineati per quantità, qualità e intensità, assicurati dai caregiver familiari";

c) all'articolo 26, comma 4, dopo le parole *"terzo settore"* solo aggiunte le parole *"e dei caregiver familiari"*;

d) all'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, dopo le parole *"supporti informali"* sono aggiunte le parole *"e di caregiving familiare"."*

"3 ter. In congruenza con commi precedenti al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 3 dopo le parole: *"con la partecipazione della persona anziana"* inserire le seguenti: *"e del caregiver familiare, che partecipa alla definizione del quadro informativo e alla rilevazione dei bisogni assistenziali"*;

b) all'articolo 21, comma 4 dopo le parole: "*Il PAI è redatto con la partecipazione della persona anziana"* inserire le seguenti: *"e del caregiver familiare, che lo sottoscrive unitamente alla persona assistita, ai fini della validazione dei sostegni e degli impegni di cura assunti nel progetto medesimo".*

c) all'articolo 25, dopo il comma aggiungere il seguente: *"1-bis. Nell'ambito dei PAI di cui all'articolo 21, sono definiti specifici interventi di supporto, sollievo e formazione destinati al caregiver familiare, parametrati all'intensità del carico assistenziale rilevato in sede di VUM".*

Relazione
Sul comma 3 bis
L'emendamento interviene sul testo del D.Lgs. 62/2024 per dare "corpo e sostanza"alla figura del caregiver familiare all'interno del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato.
In particolare, le modifiche proposte all'articolo 26 del suddetto decreto mirano a:

- specificare il sostegno: includere esplicitamente le attività di caregiving tra i sostegni delineati per quantità e intensità;

- riconoscimento formale: inserire i caregiver familiari tra i soggetti che partecipano attivamente alla definizione del progetto, accanto agli enti del terzo settore;
- analisi del carico assistenziale: garantire che il carico assistenziale (anche in termini orari) sia oggetto di specifica valutazione.

L'obiettivo è trasformare il caregiver familiare da "figura di sfondo" a componente attiva e tutelata della rete dei servizi, assicurando che i suoi bisogni e il suo contributo siano parte integrante della pianificazione dei sostegni alla persona con disabilità.
In particolare la modifica proposta alla lettera c) dell'emendamento (riferita all'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 62/2024) riveste un carattere procedurale e sostanziale di estrema rilevanza. Prevedendo l'inclusione del caregiver familiare tra i soggetti che partecipano alla definizione del Progetto di Vita, la norma ne sancisce il ruolo di parte contraente del progetto stesso.
Fino ad oggi, come traspare anche dalla Relazione tecnica, il caregiver familiare è stato considerato un elemento del contesto ambientale o, nel migliore dei casi, una risorsa d "audire". Con questa modifica, il caregiver familiare:

- partecipa alla co-progettazione: non si limita a fornire informazioni, ma concorre a determinare gli obiettivi e le modalità di assistenza;
- sottoscrive il documento: la firma del caregiver familiare sul Progetto di Vita certifica la sostenibilità degli impegni assunti e l'accordo sulle misure di sostegno a lui destinate (incluse quelle previste dalla nuova lettera d-bis);
- assume rilevanza giuridica: la sottoscrizione trasforma il progetto in un atto pattizio tra l'unità di valutazione multidimensionale, la persona con disabilità e chi se ne prende cura, garantendo che i sostegni al caregiver non siano più variabili accessorie, ma obblighi strutturali del sistema integrato dei servizi.

Sul comma 3 ter
Le presenti modifiche al Decreto Legislativo n. 29 del 2024 mirano ad armonizzare la normativa in favore degli anziani non autosufficienti con le innovazioni introdotte in materia di disabilità dal D.Lgs. 62/2024.
La direttrice politica è la medesima: il passaggio del caregiver familiare da "risorsa esterna", spesso suo malgrado a "soggetto attivo" del sistema.
In particolare, la modifica all'articolo 21 (d.lgs. 29/2024) trasforma la partecipazione del caregiver familiare alla stesura del PAI (Progetto di Assistenza Individuale) in un elemento di validazione formale. La sottoscrizione del progetto da parte del caregiver non è un onere burocratico, ma una garanzia di sostenibilità: serve a certificare che il carico di cura previsto

dal servizio pubblico sia compatibile con la vita del caregiver e che quest'ultimo riceva i sostegni necessari.
Senza la firma del caregiver familiare sul PAI, il rischio è che il sistema delle cure domiciliari per gli anziani rimanga privo di una verifica reale sulla fattibilità degli interventi programmati, gravando eccessivamente sulla famiglia senza un riconoscimento giuridico dei compiti assunti.

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766

CONFAD
Coordinamento
Nazionale
Famiglie con
Disabilità

Emendamenti all'articolo 15

Dopo il comma 1, inserire il seguente: *"1-bis. Restano ferme le disposizioni regionali che prevedano condizioni di sostegno per il caregiver familiare. Le misure della presente legge sono da intendersi integrative alle misure previste dalle normative regionali".*

Relazione

L'emendamento risponde alla necessità di definire con assoluta chiarezza il rapporto di coordinamento tra la normativa statale e le legislazioni regionali già vigenti, molte delle quali hanno stabilito standard di tutela avanzati.

L'introduzione del comma 1-bis mira a sancire due principi cardine per la tenuta del sistema integrato dei servizi:

- **La clausola di salvaguardia:** specificando che "restano ferme le disposizioni regionali", si intendono proteggere i livelli di assistenza e le prestazioni (quali bonus, voucher, percorsi di sollievo e formazione) già erogati o programmati dalle Regioni. Si evita così il rischio che l'entrata in vigore della legge nazionale possa essere interpretata dalle amministrazioni locali come un presupposto per il disimpegno o per una riduzione delle tutele territoriali preesistenti.
- **Il principio di integrazione:** chiarire che le misure nazionali sono "integrative" e non sostitutive stabilisce che il supporto dello Stato deve aggiungersi alle risorse territoriali. Tale previsione, coerente con il principio di sussidiarietà, mira a generare un effetto moltiplicatore delle risorse a disposizione dei cittadini, garantendo che il caregiver possa beneficiare della somma dei sostegni previsti da entrambi i livelli di governo.

Infine, l'emendamento appare necessario per prevenire potenziali conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, riaffermando il pieno rispetto delle competenze regionali in materia di servizi sociali e tutela della salute (ex art. 117 Cost.), garantendo al contempo che la nuova legge nazionale sia orientata vero un "livello essenziale" di tutela su tutto il territorio.

Per trattamento dati: segreteria@confad.eu
Presidente: presidente@confad.eu
Pec : confad@pec.confad.eu
Phone: +39 335 58 29 766